



ODG

N. 815

Misure straordinarie di indennizzo per gli utenti del servizio ferroviario regionale a seguito dei gravi disservizi e ritardi registrati nella stagione estiva e applicazione delle penali contrattuali a Trenitalia

Presentato da:

PAONESSA SIMONA (prima firmataria) 22/09/2026, ISNARDI FABIO 22/09/2026, VALLE DANIELE 22/09/2026, CANALIS MONICA 22/09/2026, VERZELLA EMANUELA 22/09/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 22/09/2026

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Dott. Davide Nicco*

ORDINE DEL GIORNO n. 815

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 87 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Misure straordinarie di indennizzo per gli utenti del servizio ferroviario regionale a seguito dei gravi disservizi e ritardi registrati nella stagione estiva e applicazione delle penali contrattuali a Trenitalia.*

**Il Consiglio regionale,
premessò che**

- durante la stagione estiva appena trascorsa ,e in generale durante l'annualità corrente, si sono registrati diffusi e continui ritardi, soppressioni di corse e gravi disservizi sulle principali linee del trasporto pubblico locale ferroviario gestito da Trenitalia nell'ambito del territorio regionale;
- tali disservizi hanno causato ingenti disagi quotidiani alla popolazione residente, con particolare riferimento ai pendolari, agli studenti e ai lavoratori, minando il diritto alla mobilità e la qualità della vita dei cittadini piemontesi;
- le relative clausole contrattuali sottoscritte con il gestore prevedono specifici standard qualitativi del servizio e sanzioni amministrative/penali in caso di inadempimento o mancato rispetto dei livelli minimi garantiti;

premessò, altresì, che

- i ristori minimi ordinari previsti dalle attuali carte dei servizi non compensano adeguatamente l'entità e la sistematicità del danno subito dagli utenti durante i mesi estivi;

- è doveroso stabilire una misura compensativa straordinaria e tangibile a tutela degli utenti che hanno sostenuto e continuano a sostenere i costi del servizio pur a fronte di prestazioni insufficienti;
- la Regione Toscana ha recentemente disposto che i proventi derivanti dalle penali contrattuali comminate al gestore Trenitalia siano interamente destinati al finanziamento di uno sconto del 50% sugli abbonamenti ferroviari relativi al mese di ottobre 2026, a titolo di parziale ristoro e compensazione per gli eccezionali disservizi patiti dall'utenza pendolare durante la stagione estiva;

sottolineato che

- è fondamentale investire risorse per implementare l'accesso e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, sia in ottica di contrasto all'utilizzo del trasporto privato, sia in termini di maggiore sostenibilità ambientale;
- la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ("Norme in materia di trasporto pubblico locale") costituisce la norma quadro sul Trasporto Pubblico Locale (TPL) in Piemonte, prevede che le violazioni della carta dei servizi e le inosservanze del programma di esercizio siano sanzionate con penali pecuniarie a carico del gestore. Come espressamente previsto nei contratti di servizio e riportato nella Carta dei Servizi di Trenitalia (Regione Piemonte): *"l'importo delle penali è utilizzato dall'Agenzia [AMP], con modalità da essa determinate, a beneficio diretto dei passeggeri o per iniziative tese a migliorare la qualità del servizio"*;
- l'attuale Contratto di Servizio decennale tra AMP e Trenitalia S.p.A., valido dal 1°luglio 2022 al 30 giugno 2032 richiama, al Paragrafo 15 del Piano Raggiungimento Obiettivi Regolatori (PRO) tra gli indicatori di efficacia quello della puntualità, rendendo pertanto il mancato raggiungimento sanzionabile;

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta regionale

- **a sollecitare con urgenza** l'Agenzia per la Mobilità Piemontese a comminare le sanzioni contrattualmente previste ed erogare, con i proventi delle sanzioni stesse, una misura straordinaria di ristoro economico articolata secondo le seguenti modalità: concessione di uno sconto straordinario del 50% sul costo dell'abbonamento mensile di viaggio o, in alternativa, abbonamenti annuali con applicazione di una riduzione o rimborso sulla successiva annualità pari al 50% dell'ammontare corrispondente alla quota di un singolo mese di abbonamento;
- **ad attivare** con immediatezza le procedure sanzionatorie previste dalla legge regionale n. 1/2000 e dal Contratto di servizio nei confronti del gestore Trenitalia, applicando le penali per il mancato rispetto degli standard di puntualità e affidabilità;

- **a destinare i** proventi derivanti dalle penali comminate a Trenitalia alla copertura finanziaria delle suddette misure di sconto ed indennizzo a favore dei pendolari, al fine di non gravare sulle casse regionali.